

INPS

DETERMINAZIONE N. 43 del 2 aprile 2019

OGGETTO: Approvazione del modello aggiornato della domanda di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza, nonché dei modelli aggiornati di comunicazione dei redditi e di ulteriori eventi sopravvenuti alla domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 13 gennaio 2017 con il quale la Dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza e di Pensioni";

Vista la determinazione direttoriale n. 23 del 27 febbraio 2019, con la quale nelle more della conversione in legge del decreto-legge, sono stati approvati i modelli per consentire la presentazione delle domande di Reddito e

Pensione di cittadinanza, a decorrere dal 6 marzo 2019, e i modelli per la comunicazione dei redditi e di ulteriori eventi sopravvenuti alla domanda;

Vista la legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo, n. 75, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge che a decorrere dal mese di aprile 2019 istituisce il Reddito di cittadinanza, quale misura di politica attiva volta al sostegno economico e all'inserimento sociale e nel mondo del lavoro;

Considerato che, ai sensi del citato articolo, il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà dei nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni ovvero, come ampliato in sede di conversione, anche nei casi in cui il componente o i componenti il nucleo di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, di età inferiore al predetto requisito anagrafico;

Preso atto che ai fini del riconoscimento del beneficio, l'utente può presentare la domanda avvalendosi di molteplici canali, ovvero con modalità telematiche, per il tramite di Poste Italiane S.p.A o dei centri di assistenza fiscale convenzionati con l'Istituto e che in sede di conversione del decreto-legge è stato previsto che le medesime richieste possono essere presentate anche presso gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, in virtù del quale, con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10;

Considerato che i requisiti per l'accesso alla Pensione di cittadinanza, le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso sono le medesime del Reddito di cittadinanza, salvo che la norma disponga diversamente;

Ravvisata la necessità, per i motivi su indicati, di predisporre per entrambi i benefici i medesimi modelli di domanda e di comunicazione dei redditi, ai sensi degli articoli citati;

Tenuto conto che i beneficiari di ambedue le prestazioni sono tenuti a comunicare all'Istituto oltre alla variazione della situazione lavorativa, anche gli ulteriori eventi, sopravvenuti alla domanda, che possono incidere sul diritto ovvero sull'importo della prestazione originariamente spettante;

Ravvisata l'opportunità, in un'ottica di semplificazione, di accorpate in un unico modello la comunicazione della variazione lavorativa successiva alla domanda e la comunicazione degli ulteriori eventi sopravvenuti;

Preso atto che i modelli sono stati predisposti nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 26 febbraio 2019 e in data 28 marzo 2019;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali in data 29 marzo 2019;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalle Direzioni centrali competenti;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il modello aggiornato della domanda di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza, nonché i modelli aggiornati di comunicazione dei redditi e di ulteriori eventi sopravvenuti alla domanda. Tali modelli costituiscono parte integrante della presente determinazione;

2. di autorizzare il Direttore centrale della Direzione centrale Relazioni esterne a pubblicare i citati modelli aggiornati sul sito istituzionale dell'INPS.

IL DIRETTORE GENERALE

